



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli articoli 18, 19 e 21;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994”;

VISTO lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento recante “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni”;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 32;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”, e in particolare l'articolo 7;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’articolo 38;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con il quale, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 64 del 2017, è stato determinato per il triennio 2018-2021 il contingente di personale docente ed amministrativo da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.I. del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013, n. 4055, recante approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e all’Ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche relative alle Scuole Europee;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri del 25 novembre 2013, n. 4497, recante approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e all’Ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche relative alle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

iniziative ed alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 1 agosto 2017, n. 4944, recante la proroga della validità delle graduatorie esistenti di cui ai succitati Decreti MAE per assicurare l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018;

VISTO il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, articolo 6, comma 3 "All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.”

VISTA la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.170 del 21 Marzo 2016 relativa all'accREDITAMENTO degli enti di formazione

SENTITO il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (già MAE Ministero degli Affari Esteri);
- c) Decreto Legislativo: Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 64;
- d) Colloquio: Colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo;
- e) Commissioni: Commissioni giudicatrici di cui all'articolo 15 del presente decreto;
- f) SCI: Scuole e iniziative di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo;
- g) LET: Lettorati di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo;
- h) SEU: Scuole europee.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Art. 2
(Posti da coprire)

1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i posti - nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo - che si rendono disponibili nell'anno scolastico di riferimento. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del MIUR e del MAECI.

Articolo 3
(Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione)

1. Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano, nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA.

Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell'Allegato n. 1, che è parte integrante del presente Bando.

2. Hanno titolo a partecipare alla selezione, relativamente all'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle Iniziative scolastiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo, i candidati appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) i docenti di scuola primaria;
- b) i docenti di materie letterarie delle scuole secondarie di primo e secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013;
- c) i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso AA25 – AB25 – AC25 – AD25 - AA24 – AB24 – AC24 – AD24) che, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 634 del 02 ottobre 2018, siano in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, lettere b1) e b2).

3. Hanno titolo a partecipare alla selezione per LETTORI, di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo, i candidati appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) i docenti di materie letterarie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013;
- b) i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (classi di concorso AA25 – AB25 – AC25 – AD25 – AA24 – AB24 – AC24 – AD24) che, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 634 del 02 ottobre 2018:

b1) abbiano superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneità del MIUR, allegata al DPR 19 del 14 febbraio 2016 (Regolamento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero

b2) abbiano conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 10 Letteratura Italiana" (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 12 Linguistica Italiana" (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).

4. Sia per il personale docente sia per il personale ATA, non sono ammessi alla selezione coloro che:

- a. Nell'arco dell'intera carriera abbiano già svolto due periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
- b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando a normativa vigente la permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.

Articolo 4

(Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA)

1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono:

- a) avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5 del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui è già stato prestato servizio, in corso di validità.
Ai sensi dell'art.4 del D.M. n. 3889 del 7 Marzo 2012 "è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera".
- b) aver partecipato ad almeno un'attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono:

- a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria)/profilo;
- b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
- c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, devono possedere la relativa specializzazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.

5. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 3 del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale da destinare alle iniziative di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo, si rimanda all'articolo 3 comma 2 del presente bando.

6. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 3 del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo da destinare all'estero come lettore, si rimanda all'articolo 3 comma 3 del presente bando.

7. Il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero deve avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5 del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui è già stato prestato servizio, in corso di validità.

Ai sensi dell'art.4 del D.M. n. 3889 del 7 Marzo 2012 "è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera".

8. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo della scuola da inviare all'estero sono:

- a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
- c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Articolo 5

(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema POLIS "Istanze on line" a partire dalle ore **9.00 del giorno 12 gennaio 2019** e fino alle ore **23.59 del giorno 28 gennaio 2019**. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura selettiva.
2. Il personale docente può presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'Allegato 1:

SCI Scuole e Iniziative scolastiche.

Il settore SCI comprende:

- Scuole italiane statali e non statali;
- Sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere;
- Sezioni di italiano inserite in scuole internazionali;
- Scuole straniere in cui è presente l'insegnamento dell'italiano;
- Iniziative scolastiche ex articolo 10 del Decreto Legislativo.

SEU Scuole Europee.

Trattasi di Istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla Legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle Scuole Europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.

LET Lettorati di Italiano presso Università estere.

Trattasi di incarichi a sostegno dell'insegnamento della Lingua e della cultura italiana presso le Università straniere. Il MAECI può, inoltre, incaricare i lettori di svolgere attività extra-accademiche di promozione della lingua e della cultura italiana, sulla base di direttive della competente Ambasciata e/o Ufficio consolare ed in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, ove presenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

3. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende partecipare alla procedura selettiva per più tipologie di istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI, SEU, LET.
4. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1.
5. Al personale docente ed ATA è consentito partecipare alle prove per una o più lingue straniere. Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
6. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o alla qualifica di attuale appartenenza - il candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la lingua o le lingue per le quali chiede la partecipazione.
7. Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
- I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 del succitato D.P.R. che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
8. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza o posta elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica ordinaria o certificata, al seguente indirizzo selezione.estero@istruzione.it. L'Amministrazione scolastica non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo 101/2018, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in caso di destinazione all'estero, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali è il MIUR.

10. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi.

Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne invierà richiesta e certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo selezione.estero@istruzione.it.

È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.

11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il MIUR si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

12. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente Decreto. Il MIUR può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L'esclusione è disposta con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR, notificato all'interessato con lettera raccomandata o, se dichiarata nella domanda, posta elettronica certificata.

Articolo 6
(Selezione)

La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 7
(Selezione per titoli)

1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al Colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli Allegati 3, 4 e 5 al presente bando e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la Commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate negli Allegati 3, 4 e 5.
4. All'esito della valutazione dei titoli, per il personale docente la Commissione comunica la non ammissione al Colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli. Per il personale ATA la Commissione comunica la non ammissione al Colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione di titoli.

Articolo 8
(Colloquio)

1. Hanno accesso alla fase successiva del Colloquio i candidati che abbiano, per ciascuna area linguistica e tipologia, un punteggio minimo di almeno 25 punti nella valutazione dei titoli per il personale docente e 15 punti nella valutazione dei titoli per il personale ATA. Il Colloquio accerterà l'idoneità relazionale richiesta per il servizio all'estero, con particolare riferimento alle competenze linguistico-comunicative nella lingua/e indicata/e nella domanda, alla conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione.
2. Al Colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nella domanda di partecipazione.
3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede e all'orario di inizio dei Colloqui verrà pubblicato sul sito istituzionale del MIUR.
La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo.

5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e sono ammessi al Colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.

La mancata presentazione al Colloquio, non supportata da idonea documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza giustificata al Colloquio permette, su richiesta, una ri-calendarizzazione dello stesso entro il termine della fase dei colloqui stessi.

Articolo 9
(Graduatorie)

1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui all'articolo 7 e per il Colloquio di cui all'articolo 8. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le graduatorie, formate dalla Commissione, sono approvate con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico e sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR.

La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie successive. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.

Articolo 10
(Destinazione all'estero)

1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 9 del presente bando destina i candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con relativa destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede di destinazione assegnata ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11
(Presentazione dei documenti di rito)

1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 12
(Decadenza)

1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 9, comma 1 del presente decreto.

2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MIUR procede, mediante scorrimento della relativa graduatoria, all'individuazione di ulteriori candidati in posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art. 9, comma 2 del presente decreto.

Articolo 13
(Ricorsi)

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 14
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo 101/2018, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dal MIUR è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MIUR, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione dalla selezione.

Articolo 15

(Composizione e compiti delle Commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione)

1. Con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR saranno costituite le Commissioni necessarie, ciascuna presieduta da un Dirigente Scolastico in servizio o in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando e formate da due componenti, scelti tra docenti e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del Colloquio di cui all'art.8 comma 1, in servizio presso il MIUR o le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando. Della Commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MIUR o le istituzioni scolastiche. Le Commissioni potranno essere eventualmente integrate con membri aggregati ai fini dell'accertamento dell'idoneità linguistica dei candidati.

2. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati ai sensi dell'art.19, comma 3 del Decreto Legislativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500 unità, la commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di 500 candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un Presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.

4. Le Commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere la graduatoria di cui all'articolo 9.

5. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione:

- avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- avere in corso procedimenti disciplinari;
- essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la riabilitazione;
- essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione:

- non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
- non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un concorrente;
- non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
- non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei Colloqui.

Articolo 16
(Pubblicazione)

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale - «Concorsi ed esami» - nonché sul sito istituzionale del MIUR.

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio).

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE

Il personale docente/ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi) può partecipare alla selezione per le sotto indicate tipologie di istituzioni in relazione ai rispettivi codici funzione previsti nelle medesime:

1. SCI: SCUOLE E INIZIATIVE SCOLASTICHE EX ART.10 DEL D.LGS N. 64/2017

a)

<i>Denominazione posti/cattedra</i>	<i>Classe di concorso</i>	<i>Codice funzione</i>
Scuole italiane all'estero statali e non statali, scuole internazionali, sezioni italiane in scuole straniere		
Docenti di scuola dell'infanzia	//	001
Docenti di scuola primaria	//	002
Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado	A022	003
Matematica e scienze	A028	006
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	A037	013
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	A040	014
Scienze economico-aziendali	A045	015
Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A017	016
Matematica	A026	017
Scienze matematiche applicate	A047	018
Matematica e fisica	A027	019
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A012	020
Discipline letterarie e latino	A011	021
Discipline letterarie, latino e greco	A013	022
Scienze e tecnologie meccaniche	A042	023
Scienze tecnologie e tecniche agrarie	A051	024
Scienze naturali chimiche e biologiche	A050	025
Filosofia e storia	A019	026
Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche	A009	029
Discipline plastiche scultoree e scenoplastiche	A014	030
Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e	A008	031



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

scenotecnica		
Fisica	A020	032
Scienze giuridico-economiche	A046	037
Scienze e tecnologie informatiche	A041	038
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni	B-14	040
Sostegno		
Sostegno nella scuola dell'infanzia	ADAA	01S
Sostegno scuola primaria	ADEE	02S
Sostegno scuola secondaria I grado	ADMM	03S
Sostegno scuola secondaria II grado	ADSS	04S
Iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 64/2017		
Docenti di scuola primaria	//	002
Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado	A022	003
Italiano (seconda lingua) nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca	A078	003
Lingua straniera	AA25, AB25, AC25, AD25	003
Lingue e Civiltà straniere	AA24, AB24, AC24, AD24	041
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A012	020
Discipline letterarie e latino	A011	021
Discipline letterarie, latino e greco	A013	022
ATA		
Direttori dei servizi generali e Amministrativi (DSGA)	//	035
Assistenti amministrativi	//	036
SEU: SCUOLE EUROPEE		
Docenti di scuola dell'infanzia	//	001E
Docenti di scuola primaria	//	002E
Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado	A022	003E
Matematica e scienze	A028	006E
Arte e immagine nella scuola	A001	009E



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

secondaria di I grado		
Musica nella scuola secondaria di I grado	A030	010E
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado	A049	011E
Matematica	A026	017E
Scienze matematiche applicate	A047	018E
Matematica e fisica	A027	019E
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A012	020E
Discipline letterarie e latino	A011	021E
Discipline letterarie, latino e greco	A013	022E
Scienze naturali chimiche e biologiche	A050	025E
Filosofia e storia	A019	026E
Fisica	A020	032E
LET: LETTORATI DI ITALIANO NELLE UNIVERSITÀ ESTERE		
Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado	A022	034
Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia	A070	034
Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca	A078	034
Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia	A072	034
Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca	A079	034
Lingua straniera	AA25, AB25, AC25, AD25	034
Lingue e civiltà straniere	AA24, AB24, AC24, AD24	034
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A12	034
Discipline letterarie e latino	A011	034
Discipline letterarie, latino e greco	A013	034



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Tabella di omogeneità valevole per gli insegnanti di lingua straniera di scuola secondaria di primo grado che chiedono di insegnare nelle iniziative scolastiche di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo e per gli insegnanti di lingua straniera di scuola secondaria di primo e secondo grado che chiedano di insegnare italiano nelle università straniere.

Lingua italiana			Didattica della lingua italiana		
			Grammatica italiana		
			Linguistica italiana		
			Storia della lingua italiana		

ALLEGATO 2 – QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE

Consiglio d'Europa, 2001

Livelli comuni di riferimento: scala globale

Livello avanzato	Livello C2: è in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse. Livello C1: è in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Livello intermedio	Livello B2: è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. Livello B1: è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

	spiegazioni su opinioni e progetti.
Livello elementare	Livello A2: riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di <i>routine</i> che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Livello A1: riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

ALLEGATO 3 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)	
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30) Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso e dell'abilitazione).	
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso	punti 5
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in "Lingue e letterature straniere"	punti 7
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica e Musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della magistrale)	punti 3
Per ciascun dottorato di ricerca	punti 6
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere. <i>Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo.</i> <i>Si valuta un solo contratto.</i>	punti 3
Per ogni Diploma di perfezionamento <i>post lauream</i> , master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento dell'italiano come L2	se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1 se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2 <i>sino a un massimo di punti 4</i>
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)	punti 3
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2 <i>Si calcola la certificazione di livello più elevato</i>
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2	punti 2 <i>sino a un massimo di punti 4</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

<i>Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato</i>	
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)	
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)	
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero o in Scuole Europee o Lettorati	punti 2 <i>Il punteggio aggiuntivo è attribuito al mandato della durata di almeno 180 giorni di servizio effettivo e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero</i>
Per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi di concorso diverse da quella della disciplina d'insegnamento di appartenenza	punti 3
Per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza	punti 2
Per ogni titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità <i>Non si valuta il titolo richiesto per l'accesso sui posti di sostegno.</i>	punti 2
Per ogni titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE	punti 3
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2	punti 2
Per ogni certificazione Glottodidattica di secondo livello	punti 2
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per gli esami di Stato all'estero	punti 0,5
Per ogni precedente esperienza all'estero svolta nel "Progetto-pilota per l'invio all'estero presso gli Enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana ex D.Lgs. 297/94 di neolaureati con specifiche competenze didattico-metodologiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera" (progetto ora denominato "Neolaureati per l'italiano L2")	punti 0,5

Note:

Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore. La valutazione avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l'equipollenza ai sensi della Legge 148/2002.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

ALLEGATO 4 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE LETTORE (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)	
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30) Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso e dell'abilitazione).	
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento) , laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso	punti 5
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e letterature straniere”	punti 7
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica e Musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della magistrale)	punti 3
Per ciascun dottorato di ricerca	punti 6
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere. <i>Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo. Si valuta un solo contratto.</i>	punti 3
Per ogni Diploma di perfezionamento <i>post lauream</i> , master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi dell'interculturalità, dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento dell'italiano come L2	se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1 se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2 <i>sino a un massimo di punti 4</i>
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)	punti 3
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2 <i>Si calcola la certificazione di livello più elevato</i>
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2 <i>Per ciascuna lingua si valuta la certificazione di livello più elevato</i>	punti 2 <i>sino a un massimo di punti 4</i>
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza <i>Si intende come servizio, sia quello reso nella scuola secondaria di primo grado che quello nella secondaria di secondo grado, a condizione che entrambi permettano la partecipazione alla selezione per il lettorato (art. 3 comma 3 del presente bando).</i>	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)	
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero o in Scuole Europee o Lettorati	punti 2 <i>Il punteggio aggiuntivo è attribuito al mandato della durata di almeno 180 giorni di servizio effettivo e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero</i>
Per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi di concorso diverse da quella della disciplina d'insegnamento di appartenenza	punti 3
Per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza	punti 2
Per ogni titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità	punti 2
Per ogni titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE	punti 3
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2	punti 2
Per ogni certificazione Glottodidattica di secondo livello	punti 2
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per gli esami di Stato all'estero	punti 0,5
Per ogni precedente esperienza all'estero svolta nel "Progetto-pilota per l'invio all'estero presso gli Enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana ex D.Lgs. 297/94 di neolaureati con specifiche competenze didattico-metodologiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera" (progetto ora denominato "Neolaureati per l'italiano L2")	punti 0,5

Note:

Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore. La valutazione avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l'equipollenza ai sensi della Legge 148/2002 .



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

ALLEGATO 5 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE ATA (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)	
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30) Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso e dell'abilitazione).	
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso	punti 5
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in "Lingue e letterature straniere"	punti 7
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica e Musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della magistrale)	punti 3
Per ciascun dottorato di ricerca	punti 6
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere. <i>Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo.</i> <i>Si valuta un solo contratto.</i>	punti 3
Per ogni Diploma di perfezionamento <i>post lauream</i> , master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento dell'italiano come L2	se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1 se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2 <i>sino a un massimo di punti 4</i>
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)	punti 3
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2 <i>Si calcola la certificazione di livello più elevato</i>
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2 <i>Per ciascuna lingua si valuta la certificazione di livello</i>	punti 2 <i>sino a un massimo di punti 4</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

<i>più elevato</i>	
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)	
Per ogni anno di servizio prestato nella qualifica di appartenenza	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 10)	
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero.	punti 2 <i>Il punteggio aggiuntivo è attribuito al mandato della durata di almeno 180 giorni di servizio effettivo non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero</i>
Per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo e Tecnico dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di appartenenza	punti 3

Note:

Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore. La valutazione avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l'equipollenza ai sensi della Legge 148/2002.